

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 13 luglio 2016

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione) (COM(2016) 273)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso non prevede modifiche sostanziali alla normativa che definisce le caratteristiche dei pescherecci relative alla lunghezza, larghezza, stazza, data della prima entrata in servizio e potenza del motore finalizzate ad assicurare uniformità nelle condizioni di esercizio della pesca nell'Unione europea, ma si limita alla codificazione del regolamento (CEE) n. 2930/86, per ragioni di chiarezza, a motivo delle molteplici modificazioni apportate nel corso degli anni, nonché a conferire alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE per adeguare al progresso tecnico i requisiti per la determinazione della potenza continua del motore, fissati dall'Organizzazione internazionale per l'unificazione;

valutato che:

- la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

- il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto gli obiettivi di semplificazione degli strumenti normativi attraverso la loro codificazione e di adeguamento della normativa dell'Unione al progresso tecnico, non possono essere conseguiti dagli Stati membri singolarmente;

- il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Anche il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati si pone in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, limitandosi all'aggiornamento tecnico della normativa, senza modificare elementi essenziali dell'atto legislativo, come prescritto dall'articolo 290 del TFUE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli

Roberto Cociancich

---

Al Presidente  
della 9<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E